


COPIA



# CITTA' DI NARDO'

## Provincia di Lecce

Prot. n.

### *Deliberazione del Commissario ad Acta*

n. ... 05 ... del ... 18.11.2010 ...

**Oggetto:** istanza di riqualificazione urbanistica Sig.a Parlangei Oronzina. Sentenza TAR 2333/09. Adozione di Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80.-

L'anno duemiladieci il giorno dieciotto del mese di Novembre presso la casa municipale

*Il Segretario Generale*  
del Comune di Nardò

**dott. Benedetto Ceccarelli**, domiciliato per la funzione presso la sede municipale di Nardò, P.zza Cesare Battisti, in qualità di **Commissario ad Acta** nominato con sentenza del **TAR di Lecce n. 2333/09 del 7.10.2009** nel procedimento promosso dalla **Sig.a Parlangei Oronzina** per la riqualificazione urbanistica di un'area di proprietà già parzialmente assoggettata a vincoli espropriativi dal parte del PRG di Nardò,

#### PREMESSO

- che con delibera della Giunta Regionale n. **345 del 20.4.2001** è stato approvato definitivamente, con prescrizioni, il PRG di Nardò adeguato alla l.r. 56/80, e che con successiva delibera n. 181 del 04.04.2002 il Commissario Straordinario ha preso atto dell'adeguamento degli elaborati alle prescrizioni regionali;
- che per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/01, sono pertanto venuti a scadenza i vincoli preordinati all'esproprio imposti dal suddetto PRG;
- che a seguito di tale decadenza è stata presentata dalla Sig.a Parlangei Oronzina in qualità di proprietaria delle aree censite al NCT al fg. 128, ptcc. 39 – 375 – 383 – 384 –

385 – 386 – 389 – 390 – 391 – 392, istanza finalizzata alla riqualificazione urbanistica delle suddette aree;

- che a seguito del silenzio dell'Amministrazione, con sentenza del **TAR di Lecce n. 2333/09 del 7.10.2009**, il sottoscritto Segretario Generale è stato nominato Commissario ad Acta con il compito di dare esecuzione alla sentenza dello stesso TAR Lecce n. 538/2008, che stabilisce l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito all'istanza di riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà della ricorrente;
- che benché l'Amministrazione comunale abbia già avviato le procedure di formazione del PUG, nell'ambito del quale le singole problematiche potrebbero trovare una definitiva soluzione nel quadro di un'organica revisione delle scelte urbanistiche, esiste tuttavia nell'immediato l'obbligo di provvedere sulla presente istanza;
- che per l'effetto è stata prodotta dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Nardò apposita relazione istruttoria prot. 2876 del 22.01.2010, nonché trasmessa alla ricorrente in data 22.04.2010 prot. 15796 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10/bis L. 241/90;
- che dalla relazione dell'Ufficio risulta in sintesi:
  - che le particelle oggetto della richiesta di riqualificazione sono in parte tipizzate come aree agricole E1, in parte interessate da fascia di rispetto stradale, non soggette ad esproprio secondo la disciplina del PRG e che quindi non devono essere interessate da alcun provvedimento di riqualificazione;
  - che le stesse particelle sono in parte tipizzate dal PRG come aree "F.34 – parco attrezzato" normate all'art. 109 delle NTA del PRG, e che limitatamente a tale destinazione comportante vincoli espropriativi deve procedersi alla richiesta riclassificazione urbanistica, ovvero alla reiterazione del vincolo ed alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge;
  - che nel concreto non esistono ragioni tecnico – urbanistiche e di interesse pubblico per la riproposizione del vincolo esistente, con imposizione di ulteriore sacrificio alla proprietà;
  - che viceversa le aree interessate dal vincolo scaduto possono trovare nuova destinazione urbanistica come zone "E.1. - agricola produttiva normale" – normata all'art. 83 delle NTA del PRG, coerentemente alle aree contermini;
  - che diverse destinazioni, ed in particolare quella edificatoria, non appare ammissibile alla luce della conformazione geomorfologica dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di una lama che rappresenta la via naturale di scorrimento delle acque meteoriche di un ampio comprensorio a monte, ed è inoltre in contrasto con i vincoli giuridici di inedificabilità stabiliti dal PUTT/p;
- che avverso alla predetta relazione sono state prodotte ulteriori osservazioni con nota prot. 17944 del 10.05.2010;
- che dette osservazioni non sono state ritenute in linea tecnica accoglibili da parte dell'Ufficio Urbanistica - Ambiente con nota prot. 2741 del 15.06.2010, in quanto viene richiesto di riclassificare come zona "F.15 - verde sportivo" una zona attualmente classificata come "E.1 - zone agricole produttive normali" non interessata da decadenza di vincoli espropriativi;

- che le suddette istanze della Sig.a Parlangei possono trovare accoglienza e la giusta valorizzazione in sede di prossima stesura del Piano Urbanistico Generale di Nardò, per il quale la Giunta Comunale ha già avviato le procedure di formazione;
- ritenuto, per tutte le considerazioni sopra richiamate e per le ulteriori valutazioni riportate nella allegata relazione del Settore Urbanistica, di procedere, in attuazione alla Sentenza del TAR già richiamata alla riclassificazione dell'area di proprietà della Sig.a Parlangei – per la parte interessata dai vincoli scaduti, come zona “E1 - agricola produttiva normale” normata all’art. 83 delle NTA del PRG, coerentemente alle aree contermini;
- acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/00;
- visto l’art. 16 della l.r. 56/80;
- vista l’istruttoria tecnica predisposta dal Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- rilevato che la predetta relazione e gli elaborati allegati sono sufficienti a descrivere i criteri informativi della variante, la situazione giuridica ed urbanistica delle aree, il regime vincolistico, lo stato di fatto e la proposta di variante e conseguente regolamentazione urbanistica, con riferimento all’art. 15 della l.r. 56/80;
- con i poteri della Giunta e del Consiglio Comunale;

#### DELIBERA

1. Di approvare la relazione istruttoria del Settore Urbanistica e Ambiente, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di riclassificare in conformità alla predetta relazione ed ai relativi elaborati grafico intitolato “Proposta di Variante” le aree di proprietà della ricorrente Sig.a Parlangei Oronzina – limitatamente alla parte già tipizzata come “F.34 – parco attrezzato” dal PRG come zona “E.1 – agricola produttive normali”, stabilendo di conseguenza che le stesse risultano assoggettate alla disciplina di cui all’art. 83 e all’art. 119 delle NTA del PRG;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adozione di variante urbanistica al PRG di Nardò approvato con delibera della G.R. n. 345/2001, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 56/80, e che pertanto dalla data odierna scattano le misure di salvaguardia previste dalla stessa l.r. 56/80 all’art. 32;
4. di procedere al deposito della presente deliberazione e della relativa variante presso la segreteria del Comune di Nardò entro gg. 15 dalla data della presente e per 30 giorni continuativi durante i quali chiunque può prenderne visione, dandone contestuale avviso mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale, manifesti affissi nei luoghi pubblici, all’Albo Pretorio e sul Sito Web del Comune di Nardò;
5. di dare atto che, ai sensi della l.r. 56/80, chiunque può, nei successivi 30 giorni, proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G.;